

ATTI UFFICIALI VIC.

13

BIBLIOTECA CIVICA
BERTOLIANA - Vicenza



MUNICIPIO DI VICENZA

REGOLAMENTO DI EDILIZIA E DI ORNATO

deliberato dal Podestà il 23 ottobre 1935 n. 12681 e il 29 febbraio 1936 n. 2851, approvato dalla Giunta Prov. Amm. il 20 aprile 1936 n. 24671-1364 div. II., e pubblicato all'albo pretorio dall'1 al 15 maggio 1936 - XIV omologato dal Ministero dei L.L. P.P. il 9 giugno 1936 - sub n. 4978

VIA 0138367



MUNICIPIO DI VICENZA

REGOLAMENTO DI EDILIZIA E DI ORNATO

deliberato dal Podestà il 23 ottobre 1935 n. 12681 e il 29 febbraio 1936 n. 2851, approvato dalla Giunta Prov. Amm. il 20 aprile 1936 n. 24671-1364 div. II., e pubblicato all'albo pretorio dall'1 al 15 maggio 1936 - XIV omologato dal Ministero dei L.L. P.P. il 9 giugno 1936 - sub n. 4978

CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1.

Applicabilità del regolamento.

Le disposizioni del presente regolamento devono essere applicate a tutte le costruzioni edilizie volontarie od obbligatorie che si eseguono nel territorio del Comune ove sorgono raggruppamenti di case, o abitati, o dove siano zone di sviluppo edilizio o di rispetto agli effetti della legge 11 giugno 1922 n. 778.

Per tutto il territorio del Comune però valgono le norme di buona costruzione riportate al capo IV, nonchè le disposizioni del regolamento d'igiene.

ART. 2.

Denuncia e autorizzazione.

Entro i limiti indicati dal precedente art. 1 chiunque intenda:

- a) costruire, ampliare, restaurare, modificare o demolire edifici;
- b) portare varianti a progetti già visti;
- c) tinteggiare a nuovo o modificare le tinte di pareti visibili da aree pubbliche;
- d) esporre all'esterno dei fabbricati fanali, tabelle, insegne, scritte, tendoni od altro, oppure modificare quelle esistenti;
- e) rimuovere, spostare, modificare oggetti esposti al pubblico aventi interesse storico o artistico

deve farne preventiva denuncia al Podestà nelle forme stabilite dai seguenti articoli, obbligandosi ad osservare le norme particolari dei Regolamenti di edilizia e di igiene, giusta l'art. 4 del R.D.L. 25 marzo 1935 n. 640.

Non è prescritta denuncia per lavori d'ordinaria manutenzione.

ART. 3.

Modalità per le denunce.

Le denunce di cui all'art. 2 a) e b) devono contenere l'esatta descrizione dei lavori che si vogliono eseguire, l'estratto mappale della località che indichi esattamente l'ubicazione dell'edificio e le ragioni di confinanza nonchè l'orientamento, le piante quotate dei vari piani in scala 1: 100, i prospetti di tutte le facciate visibili dalle pubbliche vie, almeno una sezione quotata in scala 1: 100, particolari della facciata in scala 1: 20, chiare indicazioni sull'ampiezza dei cortili, sul sistema di condotti scarico e fognatura, sulla provvista e distribuzione di acqua potabile, sull'allontanamento dei rifiuti domestici, sui materiali impiegati e sulle tinteggiature esterne e in genere dovrà essere fornito ogni elemento che venga a far esattamente conoscere i precisi rapporti altimetrici e planimetrici dell'edificio colle proprietà confinanti. Saranno aggiunte tutte le indicazioni necessarie a dimostrare l'osservanza delle norme riportate al Capo IV.

Dovranno poi esser indicati gli eventuali vincoli cui è soggetta la proprietà.

A maggior comprensione dell'opera, il Podestà potrà chiedere schizzi prospettici o fotografie, in modo da poter avere sufficienti elementi di giudizio sui rapporti estetici del nuovo edificio coi confinanti e con la località.

Qualora il nuovo edificio porti servitù su proprietà d'altri, dovrà esser prodotto un atto legale di corrispondente concessione.

Per le denunce di cui la lettera c) dell'art. 2, basterà indicare l'esatta ubicazione del fabbricato, il colore che si vuol applicare e la sua qualità.

Per le denunce di cui le lettere d) e e) si dovrà allegare un disegno indicante il lavoro che si vuol eseguire colle principali sue dimensioni colla esatta indicazione di dove e come vien collocato.

Dovrà inoltre essere sempre allegato il documento comprovante l'avvenuta denuncia del progetto agli effetti dell'imposta di consumo.

ART. 4.

Norme per la denuncia di speciali edifici.

Quando trattasi di edifici destinati a stabilimenti industriali, teatri, cinematografi, caffè e altri luoghi di ritrovo, sale, magazzini ecc. i relativi progetti devono contenere l'indicazione precisa dello scopo cui devono servire o dell'industria che si intende di esercitarvi, nonchè la descrizione esatta delle coerenze del nuovo edificio, spe-

cificando se vi confinino altri fabbricati ad uso industria, depositi pericolosi ecc., e devono pure soddisfare a tutti quei requisiti speciali che sono imposti dal presente regolamento, da quello d'igiene e di polizia urbana e da ogni altro regolamento dello Stato e del Comune di Vicenza o che potessero venir richiesti per la sicurezza contro gli incendi o per altra pubblica necessità, per il che al Podestà è riservata la facoltà di interpellare i corpi consultivi di cui ritenesse opportuno udire il parere.

Per teatri, cinematografi e luoghi di pubblico ritrovo si deve unire al progetto la prova di avere riportato le prescritte approvazioni ed autorizzazioni dalle Autorità competenti.

I progetti di opere in edifici di interesse storico, o di pregio artistico contemplati dalle leggi vigenti, devono essere corredati del corrispondente nulla osta da parte della Sovrintendenza sui Monumenti, con l'impegno di osservare, nella loro esecuzione, anche le disposizioni speciali contenute in dette leggi.

ART. 5.

Firme.

Le denunce ed i tipi relativi alle opere di cui le lettere a) e b) dell'art. 2 devono portare la firma:

- 1) della persona per cui conto l'opera deve essere eseguita, con la esatta indicazione del domicilio nel Comune;
- 2) del proprietario del terreno nel caso in cui il denunciante non sia ad un tempo proprietario del terreno su cui l'opera deve essere eseguita;
- 3) del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore.

Tutti i firmatari delle denunce devono indicarvi la loro residenza e il loro domicilio, e in ogni caso devono avere un recapito in Vicenza per le comunicazioni del Podestà.

Il progettista e il direttore dei lavori dovranno essere ingegneri od architetti laureati in una delle Scuole di Applicazione nel Regno, o, comunque, autorizzati ad esercitare la professione di ingegnere o di architetto in virtù della legge sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti; oppure anche periti o geometri diplomati presso un Istituto Tecnico, per quelle costruzioni che entrano nei limiti della loro competenza.

Si intende però che dovranno essere studiate e dirette esclusivamente da ingegneri laureati le costruzioni in cemento armato, quelle che prevedono l'impiego di notevoli strutture in ferro e quelle che hanno scopo industriale.

L'esecutore o l'imprenditore, a seconda dei casi, dovrà essere ingegnere o architetto laureato, o comunque autorizzato ad esercitare la professione, o perito agrimensore come sopra, o capomastro iscritto nell'apposito registro comunale di cui all'articolo seguente.

ART. 6.

Capimastri.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'articolo precedente, l'Ufficio Tecnico Comunale terrà un registro nel quale potranno iscriversi quei capimastri che presenteranno certificati di idoneità rilasciati da una scuola speciale, o da uffici tecnici di pubbliche Amministrazioni.

Dal registro saranno radiati d'ufficio, ed a giudizio insindacabile del Podestà, quei capimastri che si fossero dimostrati incapaci o che in qualsiasi modo avessero contravenuto alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni speciali imposte nelle licenze di costruzione.

ART. 7.

Denunce di opere di poca importanza.

Nel caso di opere di poca importanza in edifici esistenti, la denuncia potrà essere presentata senza disegno a firma soltanto del proprietario; è riservata al Podestà la facoltà di richiedere, quando lo creda opportuno, i tipi delle opere da eseguire e la firma di un tecnico, a norma del precedente articolo 5.

ART. 8.

Responsabilità.

Di fronte all'Autorità comunale, spetta al proprietario la intera responsabilità riflettente l'esecuzione delle opere.

ART. 9.

Esame del progetto e comunicazione dell'esito.

Il Podestà prenderà in esame il progetto a mezzo dei suoi uffici, consultando, se del caso, la Commissione edilizia e di ornato e le altre Commissioni od Enti competenti e ne comunicherà l'esito al proprietario, autorizzando l'esecuzione delle opere progettate a sensi del R.D.L. 25 marzo 1935 n. 640.

Tale comunicazione avverrà entro trenta giorni dalla data della

presentazione della denuncia debitamente corredata dei prescritti documenti o, in difetto, dalla data della presentazione di quanto sarà stato richiesto d'ufficio per rendere completa da denuncia, inclusi in ciò gli eventuali atti di vincolo.

Qualora le opere progettate riflettano costruzioni o ricostruzioni parziali o totali di fabbricati o modificazioni alla fronte di essi verso strade, corsi, piazze, borghi, vie e vicoli pubblici o privati, gravati di servitù a favore del pubblico, e in genere quando il Podestà reputi necessario sentire il voto di speciali commissioni, il termine predetto sarà esteso a giorni quaranta.

Qualora le opere progettate non si ritengano eseguibili, perchè in contrasto con le disposizioni dei vigenti regolamenti e delle leggi, o perchè ritenute contrarie al decoro pubblico, se ne darà comunicazione scritta all'interessato indicando i motivi del rifiuto ed eventualmente quali parti del progetto dovranno essere modificate.

Allorquando le opere progettate siano ritenute tali da alterare le caratteristiche tradizionali della città o di particolari località, l'aspetto delle quali sia consacrato al pubblico godimento, potrà il Podestà, previo avviso scritto all'interessato, da trasmettersi entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di fabbrica, riservarsi sei mesi di tempo per provvedere, ove lo creda, a promuovere regolare dichiarazione di pubblica utilità per impedire ogni costruzione o limitarne l'altezza, così da tutelare l'estetica generale della città.

L'Ufficio tecnico comunale, prima di sottoporre al parere della Civica Commissione di Edilizia ed Ornato i progetti di nuove costruzioni, suggerirà ai richiedenti, caso per caso, i provvedimenti consigliati per la difesa antiaerea, come prescritti dal Ministero della Guerra - Comando del Corpo di Stato Maggiore - Comitato Centrale Interministeriale Protezione Antiaerea.

Le norme per la protezione contro gli attacchi aerei sono riportate in appendice al presente Regolamento.

ART. 10.

Inizio dei lavori.

Il proprietario, prima di dare inizio alla costruzione, deve darne avviso al Municipio, perchè questo possa far constatare che non vien fatta invasione di area pubblica. Il Municipio farà eseguire la verifica entro 8 giorni dall'avviso, e decorso questo senza che il Comune abbia proceduto alla verifica o abbia fatto alcuna osservazione, si potrà dare inizio all'opera, salvo sempre il rispetto del suolo pubblico e l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti.

Solo nel caso di opere richieste da improvvise ed urgenti ragioni

di sicurezza o per modifiche interne in fabbricati industriali, o per opere provvisoriale per cantieri edilizi, l'interessato potrà dare immediata esecuzione ai lavori, presentando però regolare denuncia.

ART. 11.

Occupazione suolo pubblico.

È necessaria speciale domanda al Podestà per la concessione di occupare, anche temporaneamente, aree pubbliche, a scopo di esecuzione di lavori, con o senza manomissione delle aree stesse, e con o senza costruzione di ponti, di assiti o altri ripari.

Il permesso, per l'occupazione del suolo pubblico inerente alla esecuzione dei lavori regolarmente denunciati, è nullo qualora detti lavori non siano stati iniziati entro sei mesi dalla concessione, o, se iniziati, siano rimasti sospesi più di sei mesi. L'inizio ed il proseguimento dei lavori è subordinato ad una nuova concessione.

ART. 12.

Effetti della denuncia.

La mancanza di osservazioni sul progetto per l'esecuzione di opere edilizie costituisce solo una presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi e regolamenti in vigore, e non esonera il proprietario dall'obbligo tassativo di attenersi strettamente a dette leggi e regolamenti sotto la propria esclusiva responsabilità, anche nei riguardi dei diritti e degli interessi dei terzi nonchè del Comune, verso i quali il proprietario assume ogni responsabilità, rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e rilevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione, essere cagionata dalla esecuzione dei lavori proposti.

ART. 13.

Provvedimenti per opere arbitrarie.

Spetta al Podestà di far sospendere le opere arbitrariamente intraprese e non conformi al progetto approvato e, per qualsiasi ragione, non regolamentari, con facoltà di ordinare la riforma di queste ultime e di provocare, ove occorra, quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle sue attribuzioni, a tenore dell'art. 55 della legge comunale e provinciale (testo unico 3 marzo 1934 n. 383). In ogni caso il permesso di abilitabilità non sarà rilasciato se non saranno osservate le norme contenute nel Testo Unico della legge sanitaria e se gli Uf-

fici tecnico e d'igiene non avranno prima constatata la perfetta corrispondenza della costruzione al progetto approvato.

Qualora vengano iniziati lavori senza autorizzazione, ovvero vengano eseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Podestà ordina la demolizione a spese del contravventore, senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui l'art. 106 T. U. legge Com. Prov., o di quelle maggiori contenute nel regolamento edilizio. L'ordinanza del Podestà ha carattere di provvedimento definitivo. (Art. 4 R.D.L. 25-3-1935 n. 640).

ART. 14.

Efficacia della autorizzazione.

L'autorizzazione alla esecuzione delle opere data dal Podestà si intende in ogni caso concessa sotto riserva dei diritti di terzi ed entro i limiti e sotto la piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia, restando comunque esclusa ogni possibilità di deroga alle norme stesse. L'autorizzazione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile al quale è intestata; in caso di trapasso dell'immobile, gli eredi, cessionari od aventi causa devono chiedere che a loro venga intestata. Il Podestà accoglierà le domande semprechè non siano intervenute nuove cause che lo impediscano e salvo quanto è prescritto nel seguente articolo 15. Quando sia richiesta la sola rinnovazione per una autorizzazione già concessa, il Podestà può dispensare il richiedente da una nuova documentazione.

ART. 15.

Validità della autorizzazione.

L'autorizzazione a costruire si intende decaduta quando le opere non siano iniziate entro un anno dalla data di autorizzazione, o quando i lavori siano rimasti sospesi per sei mesi.

ART. 16.

Revoca della autorizzazione.

L'autorizzazione rilasciata dal Podestà può esser revocata:
a) quando il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione o l'abbia abbandonata e non sia stato sostituito previa comunicazione al Podestà;

b) quando essa risulti rilasciata in base a tipi alterati o non rispondenti al vero;

c) quando il titolare della autorizzazione contravvenga a disposizione di legge o regolamenti od alle condizioni imposte nella autorizzazione stessa, o apporti modificazioni arbitrarie al progetto.

CAPO II.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 17.

Costituzione della Commissione edilizia.

È istituita presso il Comune una Commissione consultiva edilizia, sotto la presidenza del Podestà o di un suo delegato, e composta da:

a) membri di diritto:

- 1) Ingegnere capo del Comune che, in caso d'assenza del Podestà, o suo delegato, assume la presidenza;
- 2) Ufficiale sanitario;
- 3) R. Soprintendente reg. all'Arte medioevale e moderna, o suo delegato;

b) membri elettivi:

- 4) un rappresentante del Sindacato prov. della proprietà edilizia;
- 5) » » » » Ingegneri;
- 6) » » » » Architetti;
- 7) » » » » Periti Geometri;
- 8) Due cultori di arte o storia.

I membri di cui ai n. 4, 5, 6, 7, 8 sono nominati dal Podestà scegliendoli su terne proposte dai rispettivi Sindacati. Questi membri durano in carica due anni e non possono essere confermati più di una volta.

ART. 18.

Competenza.

La Commissione, a richiesta del Podestà, dà parere:

1) sui progetti dei nuovi fabbricati di qualche rilievo, o di riattamento, di demolizione, di ampliamento o di ricostruzione degli stessi, sulla dipintura e ornamentazione delle facciate, anche di case già esistenti, sulla apposizione di qualunque insegna, e in generale

su tutto quanto può interessare il regime edilizio anche in riguardo agli interessi dell'arte e dell'archeologia;

2) sui monumenti da erigersi nel Cimitero;

3) sui piani regolatori edilizi e di risanamento e sui progetti di abbellimento dell'abitato;

4) su l'interpretazione, sulla esplicazione e sulle eventuali modificazioni del presente Regolamento.

I progetti sopraindicati devono essere previamente esaminati dall'Ufficio Tecnico Municipale, e per quanto riguarda l'igiene, anche dall'Ufficiale Sanitario.

Le deliberazioni della Commissione sono puramente consultive.

Il risultato dell'esame della Commissione viene presentato al Podestà, al quale spetta ogni definitiva decisione.

ART. 19.

Adunanze.

La Commissione si riunisce ordinariamente una volta ogni 15 giorni, in giorno fisso, e straordinariamente ogni volta che il Podestà lo creda opportuno. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri, fra i quali il Presidente o il designato a fungere da presidente. I pareri sono resi a maggioranza di voti.

I membri elettivi decadono dalla carica dopo l'assenza ingiustificata da cinque adunanze ordinarie consecutive.

ART. 20.

Intervento di funzionari del Comune.

Un funzionario dell'Ufficio Tecnico, a ciò delegato dall'Ingegnere Capo, assiste quale Segretario alle adunanze della Commissione e ne stende i verbali.

ART. 21.

Relazione del parere della Commissione.

Il parere della Commissione sarà riportato sull'incarto relativo alla denuncia presentata e, quando il parere sia favorevole, il Segretario apporrà sul relativo progetto la data ed il numero del verbale d'approvazione e il timbro della Commissione, che farà viderlo colla firma dal presidente di essa.

ART. 22.

Astenzione di singoli Commissari.

I singoli componenti la Commissione non possono presenziare all'esame e discussione di argomenti nei quali si trovino direttamente o indirettamente interessati, questi, se presenti, devono denunciare tale loro condizione e ritirarsi dalla seduta. La osservanza di questa prescrizione deve constare dal verbale.

CAPO III.

OPERE PROVVISORIALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 23.

Cautele contro danni e molestie.

Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano esse nuove costruzioni, o siano riparazioni o riforme o demolizioni di fabbricati esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo o danno a persone e a cose, provvedendo, a sua cura e spese, a tutte quelle opere che sono richieste per garantire la pubblica incolumità, nonchè a limitare, quanto è possibile, a giudizio insindacabile del Podestà, gli incomodi che i terzi possono risentire dalla esecuzione di dette opere.

ART. 24.

Tutela di avanzi storici ed artistici.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi, si venga a scoprire qualche monumento o avanzo che abbia pregio artistico o storico, si deve — oltrechè osservare gli obblighi prescritti dalle leggi — darne immediatamente avviso al Podestà, il quale ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

ART. 25.

Uso di canali pubblici.

Nessuno può, senza speciale concessione o permesso, valersi per la sua fabbrica dell'acqua corrente nei canali pubblici o di uso pubblico, nè divergerne o ostacolarne il corso.

ART. 26.

Costruzioni di assiti, ponti ecc.

Ove le opere di cui all'art. 23 debbano essere eseguite sul confine di vie o spazi aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere con assito alto almeno m. 3, di aspetto decoroso, il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti le vie o spazii pubblici, secondo le modalità che saranno prescritte dal Comune.

Potrà prescindere dalla formazione di tale assito quando, a giudizio del Podestà, si tratti di opere di pochissima entità o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, salvo ottenere invece l'autorizzazione di sostituirvi altri convenienti segnali che servano di manifesto avviso ai passanti.

Il costruttore dovrà, invece, provvedere altrimenti — a termine delle disposizioni seguenti e a seconda delle migliori norme dell'arte — alla tutela della sicurezza pubblica, qualora l'assito appor- tasse soverchio incaglio al pubblico transito e ciò a giudizio esclusivo del Podestà.

Quando, per la speciale natura del lavoro, o per rendere agevole il pubblico transito, non sia necessario o non sia permessa la costruzione dell'assito in corrispondenza del piano terreno, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio deve essere costruito ad un'altezza tale che il punto più basso della sua armatura disti dal suolo non meno di tre metri, e deve avere il piano eseguito con assito chiuso in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Nel caso di ponti a sbalzo, l'altezza del punto più basso dell'armatura sul piano della strada non potrà essere inferiore a metri 4, salvo le eccezioni da accordarsi, caso per caso, in rapporto alla effettiva consistenza del fabbricato, osservando sempre le prescrizioni del comma precedente.

Qualora la esecuzione di opere richieda di costruire assiti o ponteggi, il costruttore deve in precedenza prendere accordi con l'Ufficio Tecnico comunale, per evitare ogni danno a manufatti attinenti a servizi pubblici o portare menomazione ai diritti di passaggio o di appoggio anteriormente stabiliti per cavi, condutture, pali, mensole, ecc., telegrafiche, telefoniche o di condutture elettriche, usare in seguito ogni cautela per non danneggiare detti manufatti o condutture e dare contemporaneamente avviso agli uffici od imprese che esercitano quei servizi perchè prendano gli opportuni provvedimenti.

ART. 27.

Norme per la costruzione degli assiti.

Quando le opere di chiusura importino l'occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario, o chi per esso, deve prima chiederne ed ottenerne licenza dal Podestà e procedendo poi, in concorso coi funzionari municipali, alla constatazione dei marciapiedi e materiali stradali che verranno compresi nell'assito o comunque occupati o manomessi.

Se il recinto venisse a racchiudere manufatti che interessano servizi pubblici, si dovranno adottare disposizioni per il pronto e libero accesso degli agenti e funzionari del Comune.

Il proprietario, o chi per esso, deve pure, prima dell'impianto, eseguire il pagamento delle tasse relative, oltrechè di una somma, da determinarsi caso per caso dal Podestà, a titolo d'anticipazione, salvo liquidazione, delle eventuali spese di ripristino stradale, a tenore del seguente art. 36 e delle ulteriori tasse dovute.

Ove sia richiesto di prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito dalla licenza, il proprietario, o chi per esso, deve presentare, in tempo utile, una domanda di proroga, indicando la presumibile durata della ulteriore occupazione. Su di essa dovrà pronunziarsi il Podestà per ammetterla o respingerla.

Per costruzioni di assiti che possono investire condutture o cavi aerei, la denuncia di cui all'art. 2 deve essere corredata anche dalla prova di avere dato avviso alle ditte esercenti le condutture e i cavi suddetti, a norma dell'art. 26.

Le porte che si praticano negli assiti devono aprirsi verso l'interno, e tenersi chiuse durante la sospensione dei lavori.

ART. 28.

Norme per la costruzione dei ponti di servizio.

I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali, in modo da evitare danni e molestie alla viabilità pubblica.

Per i ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti:

Pei collegamenti dei legnami si devono impiegare le fasciature di ferro inchiodate, od altro sistema equipollente, escluse le funi di canapa o di altra fibra; in modo analogo devono pure essere assicurati i beccatelli, per il cui collegamento ai travi, ai quali aderiscono, non può essere usata la semplice chiodatura.

Le impalcature saranno formate con solide tavole, debitamente assicurate ai sottostanti travicelli. Speciale riguardo deve usarsi nella

impalcatura dei ponti a sbalzo o di quelli che sono sostenuti da antenne non racchiuse, verso lo spazio pubblico, da assiti, in modo che la viabilità cittadina sia garantita da qualsiasi pericolo, danno o molestia.

Ogni impalcatura sopra cui si compiono lavori deve sempre avere un sottoponte a una distanza non maggiore di m. 2,50. Tale distanza nell'interno dei locali potrà essere aumentata fino a quattro metri, quando il sottoponte sia costituito da una impalcatura completa di sufficiente resistenza.

I ponti e le rampe devono essere munite di parapetti composti di almeno due robusti correnti, dei quali l'inferiore deve essere costituito da una tavola poggiante sulla impalcatura.

Le fronti dei ponti verso la strada debbono essere munite di stuoie o graticci di giunchi, o altrimenti chiuse, in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

I costruttori ed esecutori di qualsiasi opera di fabbrica hanno obbligo, per tutto quanto si riferisce alla esecuzione delle opere stesse, di usare tutte le previdenze ed i migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dalla pratica, per evitare qualunque causa di danno alle persone addette al lavoro e ad ogni altra persona, e così anche alle cose in genere (con speciale riguardo al macchinario, ai cordami, attrezzature, mezzi provvisionali, ecc.).

Il Podestà potrà prescrivere tutte le opere che riterrà a tale riguardo necessarie od opportune, ed anche, eventualmente, prove di resistenza.

Nelle prove di resistenza delle impalcature, e in genere in tutte le parti che costituiscono l'apparato eretto per le costruzioni, si dovranno adottare tutte le cautele che valgano ad allontanare ogni pericolo per le persone.

Per le impalcature in cemento armato non si potranno eseguire prove se non siasi previamente provveduto ad un'armatura di presidio. In ogni caso si dovranno prendere precauzioni atte a prevenire le conseguenze di eventuale rovina delle parti che si provano.

Oltre l'osservanza delle prescrizioni suddette, resta a totale carico del concessionario ogni e qualunque responsabilità di danni alle persone ed alle cose che potessero eventualmente derivare dal fatto proprio o dei propri dipendenti.

ART. 29.

Scale aeree - Ponti mobili, ecc.

Le scale aeree, i ponti mobili e i principali apparecchi di sollevamento non possono essere usati se non dopo presentazione di

certificato di collaudo rilasciato da un ingegnere con data recente e non anteriore ad un anno.

In ogni caso, prima del loro impiego, dovranno essere visitati, e dovrà ottenersi il nulla osta da un ingegnere.

Detti apparecchi di sollevamento saranno sostenuti da intelaiature indipendenti dai ponti di servizio e muniti di freno.

I vani lasciati nelle impalcature per il sollevamento dei materiali verranno convenientemente muniti di riparo.

ART. 30.

Segnali.

Gli angoli sporgenti degli assiti o di qualunque altro genere di riparo devono essere imbiancati per tutta la loro altezza e muniti di una lanterna a vetri rossi che deve restare accesa, a cura e spese di chi fabbrica, dal tramonto al levar del sole.

Il collocamento e la dimensione della lanterna debbono esser tali da rendere facilmente visibile il recinto o riparo su cui essa è posta.

ART. 31.

Demolizioni - scavi.

Nelle opere di demolizione, e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, devono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose e a persone, e, in particolare, scottamenti del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini.

È vietato tenere accumulati in qualsiasi luogo materiali provenienti da demolizioni, quando possa esservi pericolo di incendio, ed è vietato l'accumulare materiali pesanti nei piani superiori di un edificio.

È vietato altresì calare materiali di demolizione verso la via pubblica; quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali stessi dovranno venir calati entro panieri o per appositi condotti chiusi, o mediante corde od altri mezzi precauzionali, evitando il sollevamento di polvere con opportune bagnature.

Dovranno altresì adottarsi tutte quelle altre speciali cautele che il Podestà potrà imporre a seconda dei casi.

Gli scavi devono esser fatti in modo da impedire rovine o frangimenti e, quando non sia possibile assegnare alle pareti di essi una scarpata sufficiente per evitare tali danni, le pareti stesse dovranno essere solidamente sbadacchiate ed armate.

Gli scavi in genere dovranno essere racchiusi con recinto quando fronteggiano strade pubbliche o private.

ART. 32.

Divieto di ingombrare spazi pubblici.

È vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica.

Solo nel caso di assoluta necessità, il Podestà, a richiesta, potrà concedere il deposito temporaneo di materiali, con quelle norme e cautele che in ogni singolo caso verranno stabilite, osservando le disposizioni del regolamento di polizia urbana e del seguente articolo 33, nonchè del Regolamento speciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 33.

Deposito e trasporto delle materie di rifiuto.

Il carico delle materie di rifiuto provenienti da demolizioni o da scavi, lo scarico dei materiali da costruzione, dovrà sempre farsi nell'interno dello steccato. Quando ciò non fosse possibile, si dovrà richiedere ed ottenere speciale permesso di farlo all'esterno con le norme seguenti:

- a) la occupazione sarà limitata per spazio e per tempo a quanto è strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico immediato ed, in ogni caso, il suolo sarà sgomberato nella giornata, dovendo durante la notte restare completamente libero;
- b) dovranno lasciarsi liberi i marciapiedi e non impedirsi in alcun modo il transito dei passeggeri, dei trams e dei veicoli;
- c) dovrà essere usata ogni cautela per non lordare le adiacenze e per non recare qualsiasi danno o molestia ai passanti;
- d) il suolo dovrà essere di volta in volta ripulito immediatamente, appena ultimato il carico.

I materiali provenienti da demolizioni e scavi saranno trasportati ai luoghi di scarico designati dall'Autorità municipale, a meno che il proprietario non preferisca trasportarli in località di sua pertinenza. Se i materiali provenienti dalle demolizioni, scavi ecc. fossero impregnati di materie fetide e moleste, dovranno asportarsi immediatamente. Nel trasporto di terre e di materiali di demoli-

zione devesi evitare che si spandano per la via, e ciò avvenendo si dovrà tosto procedere a spazzare la via dalle materie cadute.

ART. 34.

Interruzione dei lavori e obblighi relativi.

Nel caso in cui un proprietario di un edificio in costruzione sia costretto a interrompere l'esecuzione, dovrà adottare quei provvedimenti e far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite e la pubblica incolumità. Quando poi la costruzione dovesse restare sospesa ed abbandonata per oltre un mese, il proprietario sarà tenuto a compiere quelle opere di finimento che lo stato di avanzamento della costruzione consentirà e quelle altre opere provvisorie eventualmente necessarie per evitare un deturpamento estetico durante la sospensione dei lavori. Per queste ultime, l'interessato, su invito del Podestà, dovrà presentare le necessarie proposte.

In caso di inadempienza, il Podestà provvederà d'ufficio, a termine della legge comunale e provinciale e di quella sui LL. PP.

Trascorso un mese dalla interruzione delle opere, e salvo il caso che questa dipenda da cause di forza maggiore (che l'interessato dovrà specificare e dimostrare), sarà in facoltà del Podestà di far cessare l'occupazione del suolo pubblico eventualmente concessa.

ART. 35.

Obbligo di ripristino delle strade.

Compiuti i lavori, il proprietario dell'edificio dovrà consegnare, perfettamente sgombra, a tutta sua cura e spesa, l'area pubblica che venne racchiusa nell'assito o comunque occupata per la fabbrica.

Le opere di ripristino del suolo stradale saranno eseguite, a cura dell'Amministrazione comunale, a spese del proprietario a norma dell'articolo seguente.

ART. 36.

Lavori sul suolo pubblico.

Tutti i lavori da eseguire nel sottosuolo per il collocamento di tubi per il gas, per l'acqua potabile, ecc. o per immettere i condotti di scarico di qualsiasi specie nelle fogne, nei canali o nelle condutture pubbliche, la parte di essi lavori che trovasi in corrispondenza col suolo pubblico, e tutti quelli di ripristino dei selciati, marcia-

piedi, ecc., manomessi od alterati nella esecuzione dei lavori, di cui è oggetto il presente regolamento, dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione comunale ed alla loro esecuzione provvederà esclusivamente il Comune o l'Amministrazione delle Aziende Industriali Municipalizzate a spese degli interessati.

A tale uopo all'atto della denuncia il richiedente dovrà versare alla cassa del Comune una somma adeguata, che verrà stabilita in via presuntiva, dall'Ufficio Tecnico Comunale, d'accordo, per quanto possa riguardare, con le Aziende Industriali Municipalizzate, a garanzia del pagamento delle spese necessarie per detti lavori.

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del personale dell'Ufficio Tecnico, seguendo i tipi ed adottando le sezioni e le norme che saranno stabilite ed usualmente adottate per i lavori analoghi che l'Amministrazione fa eseguire per conto proprio.

A lavoro ultimato, (salvo quanto è disposto nel regolamento speciale per la fognatura urbana), l'Ufficio Tecnico provvederà alla liquidazione delle opere eseguite in base alle tariffe, all'uopo approvate dal Podestà. Il pagamento della somma corrispondente sarà fatto valendosi del deposito di garanzia di cui sopra; la eventuale differenza di importo in più od in meno di detto deposito che fosse per risultare dalla liquidazione, sarà pagata dal richiedente od a lui restituita.

CAPO IV.

SOLIDITÀ DEI FABBRICATI

ART. 37.

Obblighi generali per la esecuzione di opere edilizie.

Ogni opera edilizia deve eseguirsi conforme ai progetti presentati e secondo le migliori norme dell'arte, e deve avere tutti i requisiti necessari perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione.

Le murature e le strutture in genere del fabbricato dovranno avere tutti i requisiti di solidità richiesti dal tipo di costruzione.

Lo spessore dei muri esterni non dovrà mai essere inferiore a centimetri 30 se in cotto e cm. 40 se in pietra.

Nei luoghi soggetti ad umidità è prescritto uno strato isolante d'asfalto fra muro di fondazione e quello d'elevazione.

In massima è vietato l'impiego del materiale di demolizione

nei muri di elevazione. Tale impiego potrà acconsentirsi solo dopo sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Municipale.

I proprietari di fabbricati nei quali vi siano parti in condizioni statiche tali da non presentare le necessarie garanzie di sicurezza, sia verso l'esterno come verso l'interno, dovranno, nel termine che caso per caso verrà stabilito dal Podestà, provvedere ai restauri o rifacimenti necessari.

ART. 38.

Terreni sui quali è vietato costruire.

È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi; su terreni franosi o comunque atti a scoscendere, sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa, e sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta, purchè venga lasciata fra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.

ART. 39.

Fondazioni.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e demodata dal cappellaccio, ovvero su terreno perfettamente sodo, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

ART. 40.

Murature.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, la muratura stessa verrà interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fascie continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi

a tutta la larghezza del muro, e la distanza reciproca di tali corsi o fascie non sarà superiore a m. 1,50.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non risulti superiore a un sesto del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti.

Nelle fondazioni saranno usate esclusivamente malte cementizie od idrauliche e queste dovranno essere preferite anche nelle murature in elevazione.

ART. 41.

Strutture spingenti e tetti.

Nello stabilire il numero e spessore dei muri portanti si deve, nei calcoli tener conto dell'azione del vento.

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Le travature in ferro dei solai a voltini o tavelloni dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di due terzi dal loro spessore ed ancorate ai medesimi.

Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui devono essere, almeno ogni m. 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune d'appoggio. In tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano ed al piano di gronda, un telaio in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti quelli portanti esteso per tutta la lunghezza del muro su cui poggiano ed avere una altezza di almeno cm. 20.

ART. 42.

Periodi di gelo.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

ART. 43.

Opere in cemento armato.

Nelle strutture di cemento armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato approvate con R. D. 29 luglio 1933 n. 1213 ed eventuali successive modificazioni.

Per gli altri materiali da costruzione saranno osservate le norme fissate per la loro accettazione dal Ministro per i lavori pubblici.

CAPO V

SICUREZZA E DECORO DEI FABBRICATI

ART. 44.

Ricostruzioni - Restauri.

È fatto divieto di eseguire miglioramenti, lavori di riparazione e di grande manutenzione ad edifici non rispondenti per struttura, altezza o larghezza delle vie al presente regolamento, a meno che non trattisi di fabbricati aventi eccezionale importanza artistica, storica od archeologica. Venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo, è fatto obbligo ai proprietari di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme del presente regolamento nonchè di quello d'igiene.

ART. 45.

Obblighi di manutenzione.

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, con speciale riguardo all'arte e all'archeologia.

A tale effetto il Podestà ha piena facoltà di ordinare i restauri degli edifici e delle altre parti di essi visibili al pubblico ogni qualvolta le condizioni loro siano tali da menomare l'estetica, sentito, qualora per l'importanza dell'opera lo ritenga opportuno, il parere della Commissione edilizia.

Inoltre dovranno essere senz'altro restaurate e ricolorite tutte le parti di facciata visibili al pubblico, danneggiate per vetustà, per

cattiva costruzione o per caduta di intonaco, quelle manomesse per riparazioni, per nuovi impianti, per collocamento di infissi, di supporti, di serramenti, per l'applicazione di ditte, mostrini, ecc.

Tutte le facciate visibili al pubblico che non rispondono, anche ad una soltanto delle condizioni di cui sopra, dovranno essere restaurate e colorite entro il termine che il Podestà fisserà con apposite ordinanze per località o gruppi di località.

E vietato l'uso di quelle tinte che deturpano l'aspetto dell'abitato, offendono la vista o ingenerano oscurità.

È vietata altresì la tinteggiatura parziale di un edificio quando da essa possa derivarne uno sconcio edilizio.

ART. 46.

Provvedimenti per la sicurezza pubblica

Qualora al Podestà pervenga denuncia che un edificio o qualche sua parte minacci rovina o che si compiano lavori in modo da destare preoccupazioni per l'incolumità delle persone e delle cose, egli incaricherà l'Ufficio Tecnico di far le relative constatazioni, e, ove la denuncia risulti fondata, ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti, non escluso lo sgombrò dell'edificio, assegnando un congruo termine per l'attuazione dei lavori ritenuti indispensabili per assicurarne la stabilità. Trascorso infruttuosamente il detto termine, il Podestà ordinerà la immediata esecuzione di ufficio a totale carico del proprietario inadempiente e farà riscuotere le note delle spese coi privilegi delle pubbliche imposte, a sensi dell'art. 55 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934 n. 383, senza pregiudizio dell'azione penale.

Quando la denuncia suindicata venga presentata da privati interessati o inquilini, salvo casi gravi ed urgenti, dovrà essere corredata dal parere scritto di un tecnico, laureato o diplomato.

ART. 47.

Finestre dei sotterranei.

Le finestre dei sotterranei, di norma, devono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati o nelle soglie delle aperture e munite di lastre di pietra forate o difese di metallo o in vetro speciale.

Eccezionalmente potrà essere concesso il permesso di aprirle nel marciapiede, osservando le seguenti norme generali, oltre a quelle speciali che saranno prescritte caso per caso, e da far risultare con regolare atto di concessione:

a) la finestra dovrà essere chiusa al piano del marciapiede con una pietra forata di conveniente spessore, non inferiore ai centimetri dodici, di natura granitica o trachitica, oppure in ghisa, ferro, o ferro e vetro di conveniente spessore;

b) l'apertura nella quale dovrà essere collocata la chiusura dovrà essere convenientemente riquadrata e ridotta a dimensioni non superiori in lunghezza a centimetri 100 ed in larghezza a cm. 60, salvo le eccezioni sulle dimensioni che potranno esser fatte dal Comune per speciali esigenze.

Qualora già esista il marciapiede pavimentato in pietra, le pietre adiacenti a quella forata dovranno essere opportunamente sistemate e rinnovate come indicherà sul posto l'Ufficio Tecnico, per evitare liste di dimensioni troppo ristrette;

c) in caso di rottura o deterioramento della chiusura per qualsiasi causa, essa verrà immediatamente sostituita a spese del concessionario, come pure a spese dello stesso saranno eseguiti la rimozione ed il collocamento della chiusura stessa in caso di rinnovazione o di modifica del marciapiede;

d) a garanzia del rimborso delle spese di cui sopra, il Podestà potrà far richiedere al concessionario un deposito infruttifero nella misura che sarà stabilita caso per caso, ad esclusivo suo giudizio.

ART. 48.

Canne da fumo.

Ogni focolare, camino, fornello, stufa o cucina, tanto nelle case di abitazione quanto negli esercizi pubblici e negli stabilimenti industriali, ecc. deve essere fornito di un proprio condotto per la eliminazione del fumo e dei prodotti gasosi della combustione.

Tale condotto deve essere costruito in modo che se ne possa praticare la pulitura meccanica e deve essere singolo per ogni apparecchio di riscaldamento nelle case di nuova costruzione ed in quelle altre in parte ricostruite.

Per ogni singolo alloggio, non escluse le portinerie, si deve predisporre almeno una propria ed esclusiva canna per la stufa, anche se vi sia stabilito il riscaldamento centrale.

ART. 49.

Fumaioli.

I fumaioli non possono essere collocati a distanza minore di un metro dalla fronte della casa verso strada e devono essere soli-

damente costruiti e posti in opera in modo da evitare il pericolo di caduta; essi saranno inoltre possibilmente di modello uniforme e convenientemente raggruppati per il loro migliore aspetto. Anche le così dette canne morte dovranno avere i corrispondenti fumaioli. In ogni modo i camini dovranno risultare nel progetto presentato con la denuncia.

ART. 50.

Camini industriali e scarichi di motori.

Salva speciale concessione che il Podestà potrà dare, tenendo conto della natura dell'impianto, su conforme parere della Commissione edilizia, i camini industriali non potranno essere costruiti entro le mura della città, e quelli all'esterno, oltre a soddisfare a tutte le prescrizioni dei vigenti regolamenti, devono avere dai confini della proprietà su cui sorgono, verso le proprietà vicine e verso le aree pubbliche, una distanza uguale almeno alla metà della loro altezza, avere almeno 20 metri di altezza ed essere muniti di parafulmini.

I gas di scarico dei motori a scoppio devono essere immessi nell'atmosfera a mezzo di appositi tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati contigui.

ART. 51.

Ripari ai tetti inclinati.

I tetti, che, per la loro inclinazione, esposizione e natura di coperto, possono provocare cadute di neve, dovranno essere muniti di ripari adatti.

CAPO VI.

NORME IGIENICO - EDILIZIE

ART. 52.

Regolamenti di igiene e fognatura.

Per quanto riguarda le norme speciali d'igiene e di fognatura, si devono osservare le prescrizioni dei relativi regolamenti.

ART. 53.

Altezza dei fabbricati verso le strade.

L'altezza dei fabbricati sopra il piano stradale, sieno essi di nuova costruzione, o ricostruiti o rialzati, non può superare le seguenti altezze massime in relazione alla larghezza della strada su cui prospettano:

a) Zona interna:

- per larghezze di strade fino a m. 3.00 altezza massima m. 5;
- per larghezze di strade oltre i m. 3 fino a 5 altezza massima m. 8;
- per larghezze di strade superiori ai m. 5 fino a m. 8 altezza massima m. 12;
- per larghezze di strade e piazze oltre m. 8, altezza massima una volta e mezzo la larghezza della strada fino ad un massimo di m. 22, salvo le eccezioni di cui al seguente articolo.

Se un fabbricato sia costruito in angolo e prospetti due vie di diversa larghezza, l'altezza del medesimo sarà determinata dalla larghezza della via maggiore per tutta la fronte verso di essa e per un risvolto verso la via minore lungo quanto è profondo il braccio di fabbrica verso la via più larga e per il resto l'altezza sarà determinata dalla larghezza della via minore.

Nel caso di arretramento, il proprietario dovrà fare tutte le opere prescritte dall'Autorità comunale perchè l'arretramento non riesca contrario all'estetica e non deturpi l'aspetto della via.

b) Zona esterna:

- l'altezza dei fabbricati, come è detto sopra, non potrà essere superiore ad una volta e mezza la larghezza della strada, con un massimo di metri 22.

ART. 54.

Sono eccettuati dalle disposizioni del precedente articolo le chiese, gli edifici pubblici ed in genere quelle costruzioni che rivestono carattere monumentale, o che, per la loro natura od a motivo di pubblico ornamento, esigessero condizioni speciali di altezza, restando in facoltà del Podestà, sentita la Commissione edilizia, di fissare le maggiori altezze caso per caso.

ART. 55.

L'altezza dei fabbricati viene misurata dal marciapiede o dal suolo fisso della strada verso cui prospettano al piano orizzontale passante per il punto più elevato della fronte, comprendendovi i

cornicioni, gli attici, le gallerie, i parapetti nonchè gli abbaini delle soffitte quando formino corpo continuo.

La larghezza delle strade viene misurata dal piede degli zoccoli delle case che vi fronteggiano.

La larghezza di una strada in corrispondenza allo sbocco di altra strada si considera limitata dalla linea retta congiungente i due spigoli dei fabbricati d'angolo.

Se la larghezza della via non è costante, si prenderà la media delle diverse sue larghezze nel tratto corrispondente alla fronte da eseguirsi; e, quando in forza d'un piano regolare edilizio debitamente approvato, la larghezza della via deve essere cambiata, si riterrà per larghezza di essa quella assegnata nel piano relativo.

ART. 56.

Costruzioni in arretramento: obblighi e facoltà inerenti.

Le costruzioni in arretramento rispetto alla linea stradale dovranno avere, di regola, la facciata parallela a detta linea.

Il proprietario dovrà pure provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento, nonchè a una razionale ornamentazione dei fianchi e frontespizi delle case laterali che, pel fatto dell'arretramento, rimangono esposti alla pubblica vista.

Tanto se l'arretramento si fa a piano terreno, quanto se si fa ai piani superiori di una casa, l'altezza massima dell'edificio arretrato sarà determinata in base alle norme dell'art. 53, aggiungendo alla larghezza della via la zona di arretramento.

Di questa maggiore larghezza non potranno beneficiare i proprietari degli edifici di fronte, per dare a questi una maggiore altezza, se non abbiano avuto il consenso del proprietario dell'edificio arretrato e del Comune.

ART. 57.

Altezza delle case ricostruite e riformate.

Per le costruzioni e le radicali trasformazioni delle case esistenti dovranno osservarsi le altezze prescritte per le case di nuova costruzione.

ART. 58.

Cortili.

L'area scoperta dei cortili, anche se tenuti a giardino, non sarà minore della quinta parte della somma della superficie delle pareti

che la recingono, escluse le superfici dei muri divisorii di altezza però non maggiore di tre metri, salvo modificazioni che venissero fatte dall'Autorità comunale, ove ciò sia assolutamente richiesto da speciale configurazione del cortile stesso.

I cortili non potranno mai essere coperti da invetriate, ove a giudizio dell'Autorità Comunale non abbiano una sufficiente ampiezza, o quando da essi esclusivamente traggano aria e luce gli ambienti degli edifici che li attorniano: ad ogni modo dovranno essere muniti di un'ampia lanterna apribile, fornita di impianti atti a garantire una permanente ventilazione naturale.

Le ampiezze dei cortili di case confinanti possono essere sommate per costituire lo spazio regolamentare di area scoperta da lasciarsi fra i diversi edifici, ove però intervenga un accordo in forma legale fra i proprietari frontisti.

Nei fabbricati esistenti, aventi cortili di dimensioni minori di quelle sopra ricordate, potranno essere permessi lavori di nuova costruzione, esclusi i sovralti, ove non risulti diminuita la superficie effettiva del cortile ed il rapporto con la superficie dei muri che lo recingono.

Potranno anche essere concessi dei sovralti in arretramento, purchè con tali sovralti la nuova area arretrata aggiunta alla superficie del cortile non riesca inferiore al quinto della superficie risultante dalla somma delle superfici delle pareti esistenti, aumentata della superficie della nuova parete arretrata.

ART. 59.

Pozzi di luce.

I pozzi di luce ristretti in limiti inferiori a quelli stabiliti per i cortili non potranno essere permessi che per illuminare o ventilare latrine, acquai, passaggi, ecc., ma non per illuminare stanze di abitazione; ad ogni modo si dovrà provvedere al conveniente rinnovamento d'aria e la distanza fra i muri di contro non dovrà mai essere minore di tre metri.

Lo stato attuale potrà essere conservato fino a che non si preveda a nuove costruzioni, ricostruzioni o a notevoli adattamenti.

ART. 60.

Pavimentazione dei cortili, ecc.

I cortili, le aree libere del suolo fabbricabile, le vie private, gli spazi fra le case, i pozzi di luce ecc. dovranno essere pavimen-

tati e sistemati in modo da permettere il pronto scolo delle acque; ove siano molto larghi, avranno una zona pavimentata lungo i muri delle case, larga almeno un metro.

ART. 61.

Intercapedini.

Le intercapedini eventualmente lasciate saranno considerate come cortili e in ogni caso la larghezza minima non potrà mai essere inferiore ai metri tre. Il Comune potrà prescrivere che esse siano chiuse con muro o cancello. Le fronti degli edifici visibili da luoghi pubblici saranno soggette alle stesse prescrizioni delle facciate direttamente prospicienti quest'ultimi. Quando le intercapedini servono a pubblico transito o assumono carattere di strada, o accesso ad altre abitazioni, dovranno avere larghezza uguale almeno a due terzi dell'altezza del fabbricato fronteggiante più alto.

CAPO VII.

OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

ART. 62.

Rispetto alle esigenze del decoro edile.

Tutte le parti degli edifici destinati a rimanere visibili permanentemente da vie o spazi pubblici devono — con speciale riguardo al luogo in cui essi sorgono — corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino, per ciò che si riferisce ai materiali da impiegarsi, alle linee ornamentali, alle tinte, alle decorazioni, ecc. che, oltre ad essere per sè stesse decorose e rispondenti alle esigenze estetiche, dovranno anche armonizzare coi materiali ed altro degli edifici, tenendo conto della eventuale importanza artistica di questi.

Dell'osservanza di tale norma e per ciascun edificio, è responsabile il relativo proprietario, salvo quanto è stabilito al secondo comma dell'art. 56.

ART. 63.

Limite di sporgenza delle decorazioni.

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere, fino all'altezza di m. 2,20 dal suolo pubblico, non devono sporgere

più di m. 0,05 sull'area stradale e semprechè tale sporgenza non costituisca, ad esclusivo giudizio del Podestà, pericolo alcuno per i passanti.

Lo zoccolo non potrà occupare alcuna parte del suolo pubblico.

ART. 64.

Collocamento di insegne.

La facciata dei fabbricati di nuova costruzione, con locali destinati a negozio, dovrà essere predisposta per il collocamento delle relative ditte ed insegne, che dovrà farsi soltanto nel posto o nei posti prestabiliti della facciata stessa.

Per i fabbricati esistenti, le ditte, le insegne, i mostrini, ecc. potranno essere consentiti in aggetto purchè sieno rispettate le sporgenze di cui all'articolo precedente per le decorazioni e all'art. 67 e purchè il disegno di dette insegne, mostrini, ecc. sia, a giudizio insindacabile del Podestà, sentita la Commissione edilizia, ritenuto decoroso.

Le insegne, mostrini, tende, ecc. di uno stesso edificio dovranno possibilmente essere eguali od almeno armonizzanti.

Dopo la rimozione delle insegne, dei mostrini, ecc. dovrà immediatamente essere rimessa in pristino la facciata dello stabile a cura del proprietario dello stabile.

Nelle strade principali in massima sono vietate le insegne sporgenti trasversalmente alla strada e solo eccezionalmente potranno essere consentite, su conforme parere della Commissione edilizia, quando ne sia riconosciuta la utilità.

ART. 65.

Contorni alle aperture.

Nei fabbricati verso la pubblica via ed anche in quelli costruiti in arretramento dalla linea stradale, i contorni delle aperture di porte, botteghe e finestre, i coprifascia delle cornici dei vari piani e simili, devono essere in pietra naturale o artificiale di provata solidità, o in terracotta.

ART. 66.

Lo zoccolo così delle case come dei muri di cinta, deve essere costituito da lastre o conci lavorati, o di materiali duri e resistenti

o con intonaco cementizio e avere un'altezza di almeno m. 0,60.

Questa disposizione vale anche per i fabbricati costruiti in arretramento, quando la zona di arretramento non venga recinta.

ART. 67.

Balconi e balconcini.

L'altezza e la sporgenza dei balconi, dei balconcini e delle loro parti sono stabilite come segue:

Ad altezza inferiore a metri 2,20 non si possono costruire o ricostruire balconi e balconcini, nè loro parti.

Dall'altezza di m. 2,20 a m. 3,50 non si possono costruire balconi o balconcini con sporgenza loro o delle loro parti superiore a metri 0,25.

Ad una altezza superiore di m. 3,50 dal suolo, nelle vie di larghezza inferiore a m. 5, è consentita una sporgenza maggiore a m. 0,25, ma a condizione che la larghezza della strada, diminuta di due volte la sporgenza del balcone, non si riduca a meno di m. 3,50, e salve le disposizioni dell'art. 68.

Nelle vie di larghezza fra m. 5 e m. 8 è consentita una sporgenza massima di m. 0,80.

Nelle vie di larghezza oltre 8 metri è consentita una sporgenza fino a m. 1,20.

Però nelle piazze e nelle vie di larghezza superiore a 20 metri la sporgenza della lastra del balcone non potrà superare i metri 0,25, se non ad altezza superiore a m. 4,50.

L'altezza del balcone viene misurata dal marciapiede alla faccia inferiore del lastrone, e la sporgenza viene misurata dal vivo del muro quando la facciata del fabbricato non è in arretramento, e in questo caso dalla linea del confine di proprietà.

Per la determinazione della larghezza della strada vale quanto è stabilito all'articolo 55.

ART. 68.

Facoltà di vietare la costruzione dei balconi e balconcini.

Il Podestà può, su conforme parere della Commissione edilizia, limitare o vietare la costruzione di balconi e balconcini nelle vie larghe meno di 5 metri, come pure, per speciali ragioni architettoniche, imporre ulteriori restrizioni alle norme sopra stabilite

ART. 69.

Tettucci, pensiline.

Non si possono collocare tettucci o pensiline alle porte d'ingresso di case d'abitazione, teatri, botteghe, alberghi che siano sporgenti sul suolo pubblico o di uso pubblico, senza speciale licenza del Podestà, sentito il parere della Commissione edilizia. Verrà stabilito un congruo canone a prova della precarietà della concessione: il tutto risulterà da regolare atto a spese del richiedente; in ogni caso non potranno permettersi nelle vie inferiori ai 5 metri.

La sporgenza non potrà superare quella del sottostante marciapiede se le pensiline sono situate all'altezza di m. 3 dal suolo purchè siano sospese; per altezza superiore ai 3 metri potranno essere concesse sporgenze maggiori anche se sostenute da mensole: in ogni caso non saranno mai appoggiate su colonne infisse nel suolo.

Per gli edifici pubblici o di carattere monumentale, potrà a queste prescrizioni derogare l'Autorità Comunale.

Per i tettucci e le pensiline attualmente esistenti e sporgenti sul suolo pubblico, per le quali non sia stata ottenuta regolare concessione, dovranno i proprietari richiedere la loro conservazione e regolarizzare la concessione, come sopra è detto, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 70.

Lampade.

Le lampade delle botteghe, degli esercizi pubblici, ecc. devono avere altezza dal suolo non minore di due metri e mezzo e sporgenza da 50 centimetri a un metro, secondo le larghezze della strada.

Le lampade e fanali posti ad altezze superiori a m. 3,50 dal suolo potranno avere sporgenze maggiori, a giudizio del Podestà.

Potrà dal Podestà, quando ne riconosca la utilità, essere concesso il permesso del collocamento di lampade aventi carattere di indicatori od insegne luminose; in tale caso saranno fissate sia le dimensioni che l'altezza e la sporgenza dell'insegna e sarà stabilito un congruo canone a prova della precarietà della concessione.

Tutte le lampade ed i fanali attualmente esistenti all'esterno delle facciate devono essere uniformati alle disposizioni di cui sopra entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 71.

Tendoni.

Non potranno collocarsi tende e tendoni mobili a riparo del sole davanti alle facciate dei negozi senza averne, su regolare domanda, ottenuto il permesso dall'Autorità municipale, che ne stabilirà la sporgenza, la quale non potrà mai essere maggiore della larghezza del marciapiede e, salvo casi speciali riconosciuti dal Podestà, mai maggiore di m. 1,20.

L'altezza delle medesime poi non deve essere minore di m. 2,20 dal suolo, misurata nel punto più basso. Si possono tollerare tende verticali scendenti fino al suolo, ma nel solo lato parallelo alle facciate.

Nelle strade percorse dalle tramvie il Podestà stabilirà di volta in volta la sporgenza e l'altezza del tendone, il quale, normalmente, dovrà restare distante m. 1,20 dalla più prossima rotaia, ed essere alto più di m. 2,50 dal piano della rotaia stessa.

Tali tendoni dovranno essere decorosi e mantenuti sempre in ottimo stato e trovare opportuna sede tra le linee architettoniche, in modo da non interromperle o nasconderle alla vista. Dovranno essere applicati solidamente e non impedire e rendere difficile la circolazione sulla via o sul marciapiede; in difetto sarà senz'altro revocata la concessione.

ART. 72.

Latrine visibili da spazi pubblici.

Non si possono costruire latrine sporgenti dai muri nè conservare quelle già esistenti, quando siano visibili da spazi pubblici, nè possono conservarsi quelle che divengono tali in seguito a modificazioni del fabbricato.

ART. 73.

Abbaini.

Le finestre sopra il tetto, dette abbaini, quando non siano in armonia con la decorazione della fronte o del tetto, non devono essere visibili dalla pubblica via.

ART. 74.

Canali di gronda e tubi pluviali.

È vietato collocare tubi di scarico di lavandini o latrine sulle facciate prospicienti le pubbliche vie. Saranno tollerati i tubi di sca-

rico delle acque piovane all'esterno delle facciate purchè per un'altezza di m. 3, misurata dal piano stradale, vengano incassati nel muro e immessi nei condotti di fogna ove esistono, ovvero nelle cunette stradali, senza danneggiare il transito dei pedoni e dei veicoli.

È obbligo del proprietario della casa di evitare lo stillicidio del tetto tanto sul suolo pubblico che privato. Mancando le tombinature pubbliche e le cunette, le acque dei tubi verticali potranno riversarsi al piede della fabbrica direttamente sul suolo stradale, con l'obbligo del proprietario di eseguire la tombinatura sotterranea appena che il Comune avrà provveduto alla canalizzazione pubblica della via.

Le gronde in struttura muraria dei fabbricati prospicienti su aree pubbliche debbono avere il frontalino costruito in pietra naturale o artificiale di provata solidità o in terracotta, ed essere munite di canali di materiale impermeabile per lo scarico delle acque piovane.

ART. 75.

Riparazioni di tubi pluviali.

Nel caso di rottura di qualche conduttura delle acque piovane verso la pubblica via, il proprietario è tenuto a farne eseguire immediatamente la riparazione.

ART. 76.

Intonaco e coloritura dei muri.

Tutti i muri di fabbrica, ad eccezione di quelli in pietra naturale o stilati a faccia vista a perfetta regola d'arte, devono, quando siano visibili da spazi pubblici, essere intonacati o convenientemente decorati.

I muri nuovi o riattati devono venire intonacati e tinteggiati entro il termine di un anno dalla loro costruzione.

Il Podestà potrà, solo in via eccezionale, consentire proroghe al termine suddetto.

Le fronti esterne degli edifici formanti in complesso un corpo architettonico, spettino esse a uno o più proprietari, devono rispondere a tale unità di concetto architettonico anche nelle tinte. In caso di disaccordo fra i vari proprietari, spetta al Podestà stabilire la tinta da adottare.

Qualora le tinte dei prospetti di fabbrica o dei muri di cinta non presentino un aspetto decoroso, il Podestà ordinerà una nuova coloritura, fissando un congruo termine per l'esecuzione.

Tutti i muri di fabbrica che ora non sono nelle condizioni volute dal presente articolo, dovranno esservi uniformati nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 77.

Rinnovazione di scritte ed altri ornamenti.

Appena cessato lo scopo per cui dipinture, ornamenti, o ditte furono eseguite, esse dovranno essere immediatamente cancellate o rimosse e la facciata rimessa in pristino.

ART. 78.

Tubazioni per gas o per acqua e canne da fumo sulle facciate.

È vietato applicare tubazioni per il gas e per l'acqua sulle facciate verso strada; ove ora esistono dovranno essere sistemate appena se ne presenti la possibilità.

È altresì vietato costruire canne da fumo applicate alle pareti esterne od anche incassate nei muri prospicienti la pubblica via. Potrà tollerarsi la costruzione di canne incassate nel muro frontale quando sia applicata, per il loro sviluppo, una controcanna in modo che vi sia fra le due canne una intercapedine di almeno 3 centimetri, nella quale possa circolare l'aria.

ART. 79.

Infissi.

Per gli infissi da applicarsi alle fronti delle case, in modo che siano comunque visibili da spazi pubblici, devesi, anche nei riguardi dell'estetica, presentare denuncia al Podestà, il quale può anche richiedere la presentazione del relativo disegno.

ART. 80.

Serramenti.

Tutte le aperture di porte e di botteghe verso strada devono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno, eccetto che l'apertura verso l'esterno sia richiesta da ragioni di sicurezza, nel qual caso la concessione dovrà risultare da atto precario rilasciato dal Podestà, il quale potrà anche prescrivere un congruo cannone a prova della precarietà della concessione, ed i serramenti

dovranno essere costruiti con cautele atte ad eliminare ogni molestia e pericolo.

Anche le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti che si aprano all'esterno verso strada, ad altezza minore di metri 3,20.

Sono assolutamente proibite le imposte a vento sulle facciate esterne di nuova costruzione, prospicienti pubbliche vie.

Tutti i serramenti di porte e di botteghe e quelli di finestre ad altezza minore di m. 3,20, che comunque si aprono ora verso l'esterno, dovranno, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, essere modificati in modo da aprirsi solo verso l'interno, a meno che, entro tale periodo, i proprietari non abbiano ottenuto regolare concessione come è detto sopra.

ART. 81.

Spostamenti di condutture aeree.

Le ditte concessionarie di linee aeree telegrafiche, telefoniche, elettriche dovranno a loro spese provvedere allo spostamento di bracci, mensole e condutture ogni qualvolta sia necessario per sistemazioni, restauri, modificazioni di facciate, per pose di ponti, armature od altro.

CAPO VIII.

PIANI REGOLATORI E LOTTIZZAZIONI

ART. 82.

I privati che vogliono frazionare una zona di terreno per renderlo adatto alla costruzione di un aggregato di case in genere, o anche semplicemente per trasformarlo da terreno coltivo in area fabbricabile, dovranno farne denuncia al Podestà.

ART. 83.

La denuncia dovrà essere corredata da una planimetria generale della località in scala 1:2000 almeno, indicante la lottizzazione delle aree fabbricabili e la disposizione delle strade con indicazioni di quote altimetriche.

ART. 84.

La superficie del suolo riservata per la fabbricazione non dovrà essere più del doppio di quella riservata per le strade.

ART. 85.

D'ogni area fabbricabile sarà tracciato il perimetro che non potrà essere oltrepassato. L'area coperta da costruzioni non dovrà in ogni caso e per ciascuna proprietà eccedere i due terzi dell'area destinata alla fabbricazione.

ART. 86.

Nella denuncia dovrà pure indicarsi il sistema di fognatura, il modo con cui sarà provvisto agli scarichi d'acque domestiche e piovane.

CAPO IX.

NORME SPECIALI PER QUARTIERI A VILLINI

ART. 87.

Un quartiere a villini deve occupare un'area formante uno e più isolati limitati da pubbliche strade aperte o da aprirsi.

ART. 88.

Raggruppamenti e superficie coperta.

Nei quartieri a villini ogni edificio deve essere costituito da una casa isolata o anche da un gruppo di case accoppiate, in numero però non maggiore di tre. Nessun edificio deve avere più di tre piani compreso il terreno, nè la fronte di lunghezza maggiore, complessivamente, di 25 metri. Esso deve ispirarsi ad un unico concetto architettonico e non deve occupare più di due quinti dell'area del lotto su cui sorge, netta di strade, anche private. Nel rapporto dei due quinti non verranno computate le pensiline, i balconi, nè le scalinate.

ART. 89.

Spazi intermedi e circostanti.

Gli spazi circostanti agli edifici e tra essi compresi devono essere sistemati e mantenuti decorosamente a giardino, ad orto, ecc. escluso qualsiasi deposito, anche provvisorio di materiale od altro.

Negli edifici dei quartieri a villini non è permesso destinare locali a magazzini in genere, come pure a negozi o spacci pubblici.

ART. 90.

Distanze minime fra gli edifici.

La distanza minima fra gli edifici, fatta eccezione per le edicole di portineria, deve essere di metri 8 nel senso parallelo alla strada e di m. 16 in senso perpendicolare e le strade saranno larghe almeno metri 8.

Ogni edificio dovrà sempre distare da tutte le linee di confine del lotto non meno di m. 4, salvo le eccezioni che per la distanza dalle strade potrà stabilire il Comune.

Lo spazio intercedente, tanto fra le case isolate quanto fra i gruppi di due o tre case, potrà occuparsi con scalinate e con pensiline fino a raggiungere $\frac{1}{5}$ della sua larghezza e per non più di $\frac{1}{2}$ della lunghezza della fronte che l'edificio ha sul lato in cui le scalinate o pensiline sono costruite.

Verso tale spazio l'edificio potrà anche avere un corpo avanzato per $\frac{1}{4}$ della lunghezza della fronte e per non oltre $\frac{1}{5}$ della distanza dall'edificio più vicino, purchè si compensi con un arretramento, in altra parte della stessa fronte, di una superficie equivalente.

ART. 91.

Divieto di cavedi e pozzi di luce.

Nelle case dei quartieri a giardino sono vietati pozzi di luce di cui all'articolo 59.

ART. 92.

Separazioni dei vari lotti.

La separazione dei vari lotti dalla strada e tra loro dovrà essere costituita da cancellate o da rete metallica su zoccolo in muratura. Verso la strada lo zoccolo dovrà essere costruito conformemente alle norme dell'art. 66 e non potrà superare l'altezza di metri 1.30 dal

piano stradale e la cancellata sovrapposta, che dovrà sempre essere decorosa, non potrà superare l'altezza di altri m. 2.

Nelle divisioni interne lo zoccolo non potrà superare l'altezza di m. 1.25 e la cancellata o la rete metallica quella di m. 2,00.

In ogni caso l'altezza delle divisioni interne non potrà essere superiore a quella della cancellata verso la strada.

CAPO X.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 93.

Numero civico dei fabbricati.

Le tabelle dei numeri civici di ciascun edificio o accesso saranno apposte dal Comune, al quale spetta di assegnare il numero.

Il proprietario è obbligato al ripristino delle tabelle solo quando siano distrutte o danneggiate per fatto a lui imputabile, o quando la rimozione delle tabelle stesse sia la conseguenza di lavori da lui fatti sui propri edifici.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbono essere più ricostruiti, o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Comune il numero o i numeri civici che vengono così ad essere aboliti.

ART. 94.

Apposizione di indicatori e di altri apparecchi.

Al Podestà è riservata, per ragioni di pubblico servizio e quando non si possa meglio provvedere in altro modo, la facoltà di applicare alle fronti dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura, prospettanti le pubbliche vie, le indicazioni e gli apparecchi relativi a servizi stradali, e specialmente:

a) le indicazioni stradali;

b) le mensole, i ganci, i tubi per la pubblica illuminazione, quando per la ristrettezza delle vie non sia possibile provvedere altrimenti;

c) gli avvisatori per gli incendi;

d) le targhette per gli idranti.

Gli indicatori delle vie, le piastrine, i capisaldi, le tabelle,

gli avvisatori, gli orologi, ecc. non devono essere sottratti alla pubblica vista.

Questi indicatori e apparecchi vengono applicati a spese del Comune nei luoghi stabiliti dal Podestà.

ART. 95.

Obblighi dei proprietari.

Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte della fronte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui all'articolo precedente, dovrà darne avviso all'Ufficio Tecnico comunale, il quale adotterà, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti del caso.

ART. 96.

Sistemazione dei marciapiedi per gli accessi carreggiabili.

Per gli accessi carreggiabili esistenti, il proprietario, oltre esser tenuto al rimborso delle spese per la loro manutenzione, dovrà, nel caso di rinnovazione del marciapiede, pagare la differenza di costo fra il marciapiede carreggiabile e il marciapiede comune.

Per l'impianto dei nuovi accessi carreggiabili il proprietario assumerà a suo carico l'intera spesa per la costruzione dell'accesso carreggiabile e per la conseguente sistemazione della strada, del marciapiede, del corso delle acque, ecc. rimanendo sempre al Comune riservata la facoltà di applicare le tariffe per l'occupazione dello spazio pubblico di cui l'art. 195 del T. U. per la finanza locale R. D. 14 settembre 1931 n. 1175.

ART. 97.

Apertura di strade private.

Quando uno o più proprietari intendono di aprire una strada privata, o anche solo iniziarne la costruzione, devono presentare al Podestà il relativo progetto, ottenerne l'approvazione e addivenire alla stipulazione, a loro spese, di un atto pubblico da trascrivere, dal quale risulti l'obbligo loro di sistemare, mantenere e illuminare la strada stessa, nei modi che verranno prescritti dal Podestà e di provvedere agli scarichi a norma dei regolamenti municipali.

La larghezza della strada non potrà essere minore di m. 6,00; sempre però i fabbricati dovranno distare di fronte m. 12.

A garanzia dell'osservanza di questi obblighi, i proprietari do-

vranno fare un deposito in denaro; l'ammontare sarà stabilito dal Podestà e risulterà dall'atto pubblico di cui sopra.

Per tutte le strade aperte al pubblico ora esistenti, dovrà essere attuata la regolare procedura di cui sopra entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento; in difetto di che la strada dovrà essere chiusa all'inizio della sua diramazione dalla via pubblica con muretto e cancello come un ingresso privato.

ART. 98.

Chiusura delle vie a fondo cieco.

Anche le vie private già esistenti e comunicanti con le vie e piazze pubbliche dovranno — ove siano a fondo cieco — essere chiuse con muro o cancello, e dovranno in ogni caso essere provviste di pavimentazione e di regolari scarichi delle acque.

Il Podestà avrà la facoltà di applicare questa disposizione anche alle vie private aperte, in seguito a regolare approvazione, quando, per inosservanza delle condizioni stipulate, ciò si rendesse necessario nell'interesse pubblico.

ART. 99.

Chiusura di aree fabbricabili.

È in facoltà del Podestà di prescrivere che le aree fabbricabili in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta o almeno con assiti solidi e di aspetto, a suo giudizio, decoroso.

CAPO XI.

SORVEGLIANZA E CONTRAVVENZIONI

ART. 100.

Visite e ispezioni alle case.

Gli Uffici Tecnico, di Igiene e di Polizia sorvegliano, ciascuno secondo le proprie competenze, che le opere siano eseguite colle modalità indicate nella domanda e nei disegni approvati, a seconda delle buone regole d'arte e delle prescrizioni dei regolamenti in vigore.

Gli stabili nei quali si eseguono opere accennate nel presente Regolamento dovranno essere accessibili ai funzionari ed agli agenti municipali, qualunque volta si presentino per ispezionare i lavori.

Quando tali funzionari ed agenti vengano a constatare che si eseguono lavori contrari ai vigenti regolamenti, ne faranno immediatamente rapporto al Podestà, il quale potrà ordinare la sospensione dei lavori.

Avrà in ogni caso il Podestà la facoltà di provocare dalle competenti autorità la demolizione o la riforma delle opere costruite in contravvenzione al presente Regolamento, e ciò salve sempre le disposizioni dell'art. 55 della legge comunale e l'applicazione della legge di P. S.

ART. 101.

Sanzioni.

I contravventori saranno puniti a termini degli art. 106 a 110 della Legge Comunale e Provinciale, approvata con R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e dell'art. 4 del R.D.L. 25 marzo 1935 n. 640.

Sono salve le facoltà concesse al Podestà dell'art. 55 della Legge stessa e dell'art. 378 della Legge sui I.L. PP.

Le contravvenzioni alle norme di buona costruzione sono soggette alle stesse penalità stabilite per le contravvenzioni del presente Regolamento.

CAPO XII.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 102.

Abrogazione di disposizione di altri regolamenti.

Sono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali non conformi a quelle del presente regolamento.

ART. 103.

Revoca delle concessioni.

L'Autorità comunale potrà sempre revocare o modificare le concessioni fatte a norma del presente regolamento, a suo esclusivo

insindacabile giudizio, curandone altresì, in caso di inadempienza, la esecuzione di ufficio a termini di legge.

ART. 104.

Entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la avvenuta approvazione dello stesso da parte delle competenti autorità.

NORME TECNICHE

da adottarsi per rendere meno vulnerabili dalle offese aeree le costruzioni edilizie e le relative condutture per la costruzione dei ricoveri.

GENERALITA'

1. — Le presenti norme, compilate in armonia con lo stato attuale della tecnica edilizia, hanno lo scopo di rendere meno gravi gli effetti delle incursioni aeree in caso di guerra.

Esse riguardano:

- A) *La posizione, la forma e la struttura degli edifici;*
- B) *La costruzione dei ricoveri;*
- C) *La protezione delle condutture.*

A) POSIZIONE - FORMA E STRUTTURA DEGLI EDIFICI

2. - POSIZIONE DEGLI EDIFICI.

Nella compilazione dei nuovi piani regolatori e degli ampliamenti di quelli esistenti, si deve tener presente la convenienza di aumentare, nella maggior misura possibile, le aree scoperte, distanziando gli edifici e creando tra essi piazze, strade e giardini al duplice scopo di ridurre il numero dei colpi utili e di evitare il propagarsi di incendi in caso di bombardamento con bombe incendiarie.

Si devono evitare, per quanto possibile e dove già non esistono, le formazioni delle così dette zone industriali e il raggruppamento nei quartieri centrali, per comodità del pubblico, dei principali uffici pubblici, delle banche, ecc. poichè costituiscono gli obbiettivi preferiti di attacchi aerei, che, dato il concentramento degli obbiettivi stessi in uno spazio limitato, raggiungerebbero la massima efficacia.

Tutti gli edifici pubblici come: caserme, collegi, ospedali, carceri, ospizi, convalescenziari, ecc. e gli stabilimenti che non abbiano




particolare necessità di trovarsi nell'interno della città devono essere costruiti alla periferia.

Gli obbiettivi di limitate dimensioni, come, per esempio, i depositi privati di esplosivi, le centrali elettricie, ecc. debbono dovunque è possibile essere interrati o incavernati.

3. - FORMA DEGLI EDIFICI.

Si debbono adottare tipi possibilmente ambientali, analoghi cioè per quanto è possibile, a quelli dei caseggiati, ville o borgate esistenti nella regione, evitando le forme caratteristiche e spesso monumentali finora preferite per molti edifici.

Questo provvedimento riguarda più particolarmente gli stabilimenti importanti, le caserme, le centrali elettriche ed in genere gli edifici che costituiscono i più ricercati obbiettivi di attacchi aerei; inoltre deve essere di preferenza applicato agli edifici isolati od a quelli che sorgono alla periferia della città, dove per la poca densità delle costruzioni possono essere facilmente identificati; è meno necessario per gli edifici che si costruiscono nelle zone centrali della città e che essendo circondati da molti edifici offrono difficoltà all'individuazione degli aerei.

Sono da evitarsi per quanto è possibile i cortili chiusi da ogni lato e gli edifici nuovi debbono avere preferibilmente piante a , a , a , ecc.

4. - STRUTTURA DEGLI EDIFICI.

Sono preferibili edifici di molti piani, dovunque ciò non sia vietato da speciali norme.

È pure preferibile la struttura in conglomerato cementizio armato con ossatura a solai di grande robustezza e con muri di struttura possibilmente leggera. Le nervature dei solai, se di cemento armato, devono essere sfalsate ed anche incrociate nei vari piani, quando non vi si opponga una grande differenza fra la lunghezza e la larghezza degli ambienti.

I solai debbono essere più robusti quanto minore è il numero dei piani dell'edificio.

Devono essere proscritte le strutture in legname ed in genere tutti i materiali che possano fornire esca agli incendi.

I tetti devono avere, nei nuovi edifici e nelle ricostruzioni, armature in ferro od in conglomerato cementizio armato.

I sottotetti dovranno essere praticabili ed avere un solaio in conglomerato cementizio armato.

Sono infine consigliabili serrande metalliche o di legno ignifugato alle porte ed alle finestre.

B) COSTRUZIONE DEI RICOVERI

5. - GENERALITA'.

In ogni nuovo edificio devono costruirsi ricoveri, ciascuno capace di contenere almeno la metà degli abitanti dell'edificio stesso, ricoveri che debbono proteggere:

- a) dagli effetti delle bombe esplosive, incendiarie e a gas;
- b) dall'effetto delle sostanze tossiche liquide spruzzate da aeroplani volanti a bassa quota;
- c) dai moti d'aria derivanti dagli scoppi che avvengono in prossimità dei ricoveri stessi. (Vedi note esplicative).

6. - CAPACITA'.

Un ricovero non deve contenere che da 20 a 30 persone al massimo e quando questo numero dovesse essere sorpassato, il ricovero dovrà frazionarsi in modo che ciascuno non superi detta capacità.

I ricoveri devono essere di massima ricavati nei sotterranei e in vicinanza delle scale dell'edificio per comodità di accesso; le loro dimensioni sono subordinate a quelle dei locali sotterranei.

Nelle città dove non vi sono sotterranei, e dove per difficoltà di varia natura non si possono eseguire scavi, i ricoveri possono farsi a piano terreno o esternamente al fabbricato, isolati, o meglio addossati a una parete.

7. - RICOVERI COLLETTIVI.

I ricoveri per tutti i personali di servizio (impiegati, operai addetti ai servizi pubblici, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla costituzione di squadre di soccorso per la protezione sanitaria anti-gas, antincendi, ecc.) devono essere costruiti a loro carico:

- dagli Enti statali e da quelli parastatali per i loro personali;
- dalle Provincie e dai Comuni per tutti i dipendenti a qualsiasi servizio destinati;
- dagli stabilimenti, dagli Enti e dalle Aziende private per il loro personale.

8. - PROTEZIONE.

Le dimensioni delle coperture e delle pareti dei ricoveri, se ricavati nei sotterranei, sono in relazione con le condizioni dell'edificio soprastante, numero dei piani e struttura.

Per determinare la massima penetrazione, si deve naturalmente tenere conto della resistenza opposta dai solai che la bomba deve attraversare prima di giungere sulla copertura del ricovero.

E cioè, la copertura del ricovero in conglomerato cementizio armato deve avere grossezza eguale a circa m. 1.75 (m. 1.25 resistenza allo scoppio più m. 0.50 massima penetrazione) diminuita da 10 a 12 cm. per ogni solaio di cemento armato soprastante (Vedi note esplicative).

È inoltre conveniente che la copertura del ricovero sia distaccata dal solaio che ricopre il sotterraneo.

Le coperture dei ricoveri di calcestruzzo di cemento devono avere doppia armatura, ciascuna costituita da maglie di 20 cm. con tondini di 15 - 20 mm. e situate a pochi centimetri dalla superficie superiore ed inferiore della copertura e parallela alle superficie stesse, opportunamente staffate.

Si dovranno evitare armature orizzontali intermedie che possono costituire piani di distacco e si dovrà curare sempre il collegamento delle armature delle pareti con quelle delle coperture.

Le norme suddette prevedono la costruzione dei ricoveri con copertura a pareti di conglomerato cementizio armato; qualora si adottino altre strutture, queste devono offrire una resistenza equivalente. Le chiusure dei ricoveri dovranno essere ermetiche e possibilmente doppie e opportunamente distanziate.

I ricoveri devono avere un doppio ingresso di cui uno su strada o su ampio cortile aperto.

9. - VENTILAZIONE.

Nei ricoveri si deve immettere artificialmente aria pura in ragione di almeno 1 mc. per persona-ora; l'aria deve passare attraverso filtri assorbenti e neutralizzanti. Si deve inoltre poter immettere un maggior volume di aria per ottenere nell'interno del ricovero una sovrappressione (5 mm. di acqua oltre la pressione necessaria a vincere la resistenza dei filtri e delle canne di ventilazione), che impedisca l'entrata di gas venefici. L'aria immessa deve essere distribuita uniformemente in tutto il ricovero, mediante speciali ventilatori elettromeccanici, aventi possibilità di movimento a mano.

10. - ILLUMINAZIONE.

Nei ricoveri deve essere assicurata l'illuminazione. Poiché durante gli attacchi aerei si toglie di massima l'illuminazione pubblica e viene lasciata quella privata, è possibile illuminare i ricoveri a luce elettrica; qualora ciò non possa effettuarsi si debbono impiegare mezzi di circostanza, preferibilmente lampade ad accumulatori.

11. - ALTRI PROVVEDIMENTI ACCESSORI.

I ricoveri debbono essere provvisti di acqua, di latrina, di canne di ventilazione e devono essere costruiti in modo da consentire con grande facilità e rapidità i vari impianti su descritti, con apparecchi per la ventilazione, filtri, ecc., da collocarsi a posto all'atto della mobilitazione.

C) PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE

12. - LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE E FORZE MOTRICI.

Per assicurare la continuità del servizio e provvedere con rapidità alle riparazioni in caso di guasti arrecati dalle incursioni aeree, è opportuno aumentare fino dal tempo di pace il numero dei collegamenti fra centrali, sottostazioni e cabine, senza ricorrere a costosissimi impianti di riserva.

13. - PRODUZIONE E CONDUTTURE DI GAS.

Riguardo alla produzione del gas, mentre è da ritenersi impossibile per ragioni economiche decentrare il servizio, specialmente se eseguito con gli impianti moderni di distillazione, è opportuno che nuove eventuali centrali di produzione sorgano in località lontane dai centri abitati.

È utile invece decentrare i gassometri, moltiplicare cioè i centri di alimentazione, collocandoli in zone periferiche della città, provvedimento che mentre migliora il servizio e quindi riesce di pubblica utilità anche in tempo di pace, diminuisce gli effetti dei bombardamenti aerei, che sarebbero disastrosi qualora i gassometri fossero riuniti in uno spazio limitato, data la difficoltà di mascherarli. Anche per il gas, come per la energia elettrica, è opportuno moltiplicare i collegamenti tra le reti di distribuzione e i gassometri.

Soprattutto è poi necessario collocare al piede della colonna mon-

tante di ogni fabbricato una chiusura facilmente manovrabile per togliere il gas durante l'attacco aereo.

14. - ACQUEDOTTI.

Per ridurre i danni derivanti da eventuali incursioni alle condutture e per aumentare le risorse idriche della città, allo scopo principale di avere sicura disponibilità di acqua per lo spegnimento degli incendi, è opportuno costruire serbatoi interrati di capacità dai 50 ai 100 mc., da collocarsi possibilmente a distanza non molto superiore ai 500 metri.

Questa serie di serbatoi può essere integrata da serbatoi di capacità dai 10 ai 20 mc. da costruirsi interrati nei cortili, piazzali, ecc. dei nuovi fabbricati, delle officine, degli stabilimenti, ecc.

15. - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CONDUTTURE.

Le condutture in genere non devono avere una posa troppo superficiale, ma, tranne quelle del gas, devono essere disposti in cunicoli protetti superiormente almeno nei tratti più importanti. La loro protezione è dovuta alla forma circolare, allo strato di terra soprastante, il più alto possibile ed alla massicciata stradale, se collocata sotto la strada.

Per migliorarla è preferibile che nella costruzione di nuove strade si curi che esse abbiano possibilmente una sottofondazione di conglomerato di cemento armato di sufficiente grossezza.

Tali norme devono adottarsi quando si debbano costruire nuove condutture e rifare strade esistenti.

Le tubature del gas devono invece essere interrate e non collocate in cunicoli con le altre condutture, per i danni che a queste deriverebbero da una eventuale loro rottura.

NOTE ESPLICATIVE

A titolo informativo si riportano i valori di penetrazione delle bombe medie:

Le bombe di peso medio cadendo dalle normali altezze di bombardamento, hanno una penetrazione di m. 0.40 a 0.50 nel calcestruzzo di cemento armato, di circa m. 1.20 nella muratura ordinaria di mattoni pieni e ancora maggiore in quella di mattoni forati.

Tenuto conto delle penetrazioni suaccennate e che per proteg-

gere dagli effetti di scoppio di una bomba tipo medio occorre una grossezza di copertura di m. 0.80 circa, se in calcestruzzo di cemento armato, si possono fare tre ipotesi e cioè:

a) *che la bomba scoppi prima di arrivare sulla copertura del ricovero*: in tal caso la copertura deve resistere al peso dei materiali derivanti dal crollo delle sovrastanti strutture e sarà normalmente sufficiente una grossezza da 35 a 40 cm. di calcestruzzo di cemento armato, poggiante su pareti costituite da lastroni della medesima struttura, grossi da 15 a 20 cm.;

b) *che la bomba scoppi nel momento in cui tocca la copertura del ricovero*: in tal caso questa dovrà avere una grossezza di circa 80 mc., poggiante su pareti di lastroni grossi da 20 a 25 cm.;

c) *che la bomba penetri nella copertura*: (il che potrà solo avvenire per insufficiente resistenza alla penetrazione dei solai soprastanti): in tal caso si dovrà dare alla copertura una grossezza di almeno m. 1.25, misurati a partire dalla superficie di massima penetrazione e le pareti, sempre che la bomba non possa scoppiare al loro contatto, dovranno avere grossezza di 30-40 centimetri.

Con ciò si giunge alle dimensioni prescritte dalle norme.

Un ricovero per 20 persone potrà avere dimensioni da 5 a 6 metri di lunghezza con le persone disposte su due file a sedere lungo le pareti, in modo che ciascuna occupi m. 0.50 a m. 0.60 di parete. La larghezza di un tale ricovero può limitarsi a m. 2 con che rimarrebbe un passaggio di m. 0.40; aumentando tale larghezza fino a m. 2.80, potrebbe trovar posto un'altra fila di 10 persone in piedi, con che la capacità complessiva del ricovero risulterebbe di trenta persone.

Un ricovero di m. 5 a 6 per 2.80 può quasi sempre trovar posto in un locale sotterraneo o in due locali attigui comunicanti.

Norme per le nuove costruzioni

a) I cortili, ove esistano, siano, almeno da un lato, aperti.

b) Le scale siano possibilmente tali da non lasciare luogo a vani interni per cui possa passare una bomba.

c) Finestre, lucernari, ecc. siano tali da poter essere facilmente oscurati.

d) Le chiusure siano ermetiche, o almeno costruite in modo da poter essere facilmente rese tali,

e) Le condutture elettriche, del gas, dell'acqua siano il più possibile protette e poste sotto traccia. Dette condutture debbono poter essere interrotte dal portiere o da chi per lui, mediante una chiusura di sicurezza centrale, da porre in funzione solo all'atto dell'allarme.

f) I recipienti di deposito d'acqua dovranno essere in casotti chiudibili e cioè protetti da liquidi e gas offensivi. Si dovrà studiare il modo di formare una cortina bagnata attorno all'edificio sia vuotando i cassoni, dove sono, sia usufruendo dell'acqua esistente.

g) Le pareti esterne dell'edificio dovranno essere, compatibilmente con l'estetica, semplici e lisce. Saranno preferite sostanze che non si imbevano facilmente di liquidi.

h) Saranno adottate di preferenza strutture in cemento armato, ad ossatura completa, con solai pure in cemento armato con pareti di materiali coibenti leggeri. Ciò per resistere alla penetrazione dapprima, quindi allo scoppio.

Gli edifici delle zone intensive dovranno essere almeno di sei piani. Saranno preferite, dove è possibile, le coperture a terrazza.

i) Saranno costruiti di massima degli scantinati e, se si può, sotto gli scantinati stessi, in luogo il più possibile protetto, munito di doppio accesso, di camere di ventilazione e di chiusure impermeabili, sarà ricavato un vano che dovrà servire di ricovero.

Detto vano avrà un mq. di superficie per eventuale occupante; altezza libera di circa m.2.50, pareti laterali di calcestruzzo cementizio. Se possibili, formare camere di scoppio.

Gli spessori, per case aventi sul ricovero almeno sei solai in cemento armato, saranno da cm. 35 a 40 per il cielo e da cm. 15 a 20 per le pareti.

INDICE PER MATERIA

CAPO I.	- Disposizioni preliminari	pag. 3
» II.	- Formazione Commissione Edilizia	» 10
» III.	- Opere provvisoriale per l'esecuzione dei lavori	» 12
» IV.	- Solidità dei fabbricati	» 19
» V.	- Sicurezza e decoro dei fabbricati	» 22
» VI.	- Norme igienico-edilizie	» 25
» VII.	- Opere esteriori ai fabbricati	» 29
» VIII.	- Piani regolatori e lottizzazioni	» 36
» IX.	- Norme speciali per quartieri a villini	» 37
» X.	- Disposizioni varie	» 39
» XI.	- Sorveglianza e contravvenzioni	» 41
» XII.	- Disposizioni finali	» 42

APPENDICE:	Norme tecniche da adottarsi per rendere meno vulnerabili dalle offese aeree le costruzioni edilizie e le relative condutture per la costruzione dei ricoveri	» 45
------------	--	------

INDICE ANALITICO

Abbaini	Art. 73
Abitabilità - Permesso	» 13
Abrogazione disposizioni altri Regolamenti	» 102
Accessi carreggiabili	» 96
Acqua - scarichi - Ved. Scarichi	
» - depositi - Ved. Norme tecn. protezione antiaerea	
» potabile	» 3
» - Tubazioni su facciate case	» 78
Acquedotti - Ved. Norme tecniche protezione antiaerea	
Acque piovane - tubi scarico	» 74 - 75
Agenti Municipali - Sorveglianza opere	» 100
Agglomeranti idraulici	» 43
Alberghi - tettucci o pensiline	» 69
Altezza fabbricati	» 53 a 57
Apertura contorni	» 65
» di porte, di botteghe, ecc. Contorni	» 65
» di strade private	» 97
Apparecchi relativi servizi stradali	» 94 - 95
» di sollevamento	» 29
Architetti (progetti - direzione lavori)	» 5
Aree fabbricabili - chiusura	» 99
» » Lottizzazione	» 82 a 86
» libere - Pavimentazione - scolo acque	» 60
» pubbliche - Ved. Suolo pubblico	»
Arretramenti fabbricati	» 56
Assiti - angoli sporgenti	» 30
» - costruzione - norme	» 26 - 27
Autorizzazione per opere edilizie	» 2 - 14 - 15 - 16
» - Revoca	» 16 - 103
Avanzi storici ed artistici	» 24
Avvisatori incendi	» 94 - 95
Balconi e balcolcini	» 67 - 68
Bombe - Ved. Norme protezione antiaerea	

Botteghe - contorni aperture	Art. 65
» - lampade	» 70
» - serramenti	» 80
» - tettucci o pensiline	» 69
Calcestruzzo di cemento - fascie	» 40
Camini	» 48
Camini industriali	» 50
Canali di gronda	» 74
» pubblici - Uso	» 25
Cancellate	» 92
Canne da fumo	» 48 - 78
» per stufa	» 48
Cantieri edilizi	» 10
Capimastri	» 5 - 6
Case - Ved. Fabbricati	
Catene	» 41
Cautele contro danni e molestie	» 23 - 33
Cavedi	» 91
Cavi - Conduttore, ecc. elettrici - Cautele	» 26
Cemento armato - Impalcature	» 28
» » - Opere	» 5 - 43
» » - Strutture - Ved. Norme tecn. protez. antiaerea	
» » - Telaio su muri perimetrali	» 41
Cimiteri - Monumenti, lapidi	» 18
Cinematografi	» 4
Coloritura dei muri	» 76
Commissione Edilizia	» 17 a 22
Concessioni	» 2 - 14 - 15 - 16
» - Revoca	» 16 - 103
Condotti scarico e fognatura	» 3
Condutture aeree - protezione - Ved. Norme tecn. protezione antiaerea	
» » - Spostamenti	» 81
» elettriche - Cautele	» 26
Conglomerato cementizio	» 43
Contorni alle aperture	» 65
Contravvenzioni e penalità	» 100 - 101
Cornici - coprifascia	» 65
Cortili - Ampiezza - pavimentazione - scolo acque	» 58 - 60
» - Ved. Norme tecn. protez. antiaerea	
Costruzioni in arretramento	» 56
» - Ispezioni	» 100
» su speciali terreni	» 38
» a scopo industriale	» 5
Cunette stradali	» 74
Danni a servizi pubblici	» 26
» e molestie a terzi - Cautele	» 23 - 33
Decorazioni - limite sporgenza	» 63
Decoro edile - Esigenze	» 62

Demolizioni	Art. 2 - 18 - 31 - 33
» opere abusive	» 13 - 100
Denuncia fabbricati pericolanti	» 46
» opere edilizie	» 2 - 4
» » di poca importanza	» 7
» » - Effetti	» 12
» » - Firmatari	» 5 - 7
» » - Modalità	» 3 a 5
» piani regolatori	» 82 - 83 - 86
Depositi pericolosi	» 4
Dipinture	» 2 - 18 - 77
Direttore lavori	» 5
Distanze fra edifici	» 90
Ditte	» 2 - 18 - 77
Edifici - Ved. Fabbricati	
Esame progetti	» 9
Esecutore lavori	» 5
Esercizi pubblici - lampade	» 70
Fabbricati - Altezza	» 53 a 57
» in arretramento	» 56
» costruzione - ampliamenti - restauri - modifiche ecc.	» 2 - 18 - 31
» distanza	» 90
» ispezione	» 100
» manutenzione - obblighi	» 45
» ordinaria	» 2
» numero civico	» 93
» pareti esterne - Ved. Norme protez. antiaerea	
» pericolanti - provvedimenti	» 46
» posizione - forma - struttura - Ved. Norme protez. antiaerea	
» solidità	» 37 a 43
» spazi intermedi e circostanti	» 89
» struttura	» 37
» d'importanza artistica - storica, ecc.	» 4 - 44
Fanali	» 2 - 70
Ferro strutture	» 5
Finestre - Ved. Norme protez. antiaerea	
» dei sotterranei	» 47
Firma denuncia lavori	» 5 - 7
Fogna - Condotti	» 74
Fognatura - Norme regolamentari	» 52
Fognatura nei piani regolatori	» 86
Fondazioni	» 38 - 39
Fumaioli	» 49
Fumo - Canne	» 48 - 78
Funzionari Municipali - Sorveglianza opere	» 100
Gas - Produzione e condutture - Ved. Norme tecn. protez. antiaerea	

Gas - Tubazioni su facciate case	Art. 78
Gelo - Sospensione lavori	» 42
Giardini nei quartieri a villini	» 89
Gronde	» 74
Idranti - targhette	» 94 - 95
Illuminazione pubblica - mensole, ganci, ecc.	» 94 - 95
Impalcature	» 28 - 29
Imposta consumo	» 3
Imprenditore	» 5
Incendi - avvisatori	» 94 - 95
Indicatori stradali	» 94 - 95
Infissi	» 79
Ingegneri - progetto - direzione lavori	» 5
Insegne	» 2 - 18 - 64
» luminose	» 70
» cancellazione	» 77
Intercapedini	» 61
Intonaco muri	» 76
Ispezione alle costruzioni	» 100
Lampade	» 70
Latrine - tubi scarico	» 74
» Ventilazione	» 59
» visibili da spazi pubblici	» 72
Lavandini - tubi scarico	» 74
Lavori - Denuncia	» 2 e segg.
» - Direttore e progettista	» 5
» - Esecutore ed imprenditore	» 5
» - Inizio	» 10
» - Interruzione ed obblighi	» 34
» ordinaria manutenzione	» 2
» poco importanti	» 7
» segnali - lanterna	» 30
» sospensione	» 11 - 100
» » per gelo	» 42
» su suolo pubblico	» 11 - 32 - 33 - 36
Lottizzazione aree fabbricabili	» 82 a 86
Lucernari - Ved. Norme tecn. protez. antiaerea	» 89
Magazzini - Divieto nei quartieri a villini	» 45
Manutenzione fabbricati - Obblighi del propriet.	» 2
» ordinaria	» 2
Marciapiedi - ingombro - ripristino - sistemazione	» 33 - 36 - 96
Materie di rifiuto - deposito e trasporto	» 33
Mattoni - corsi orizzontali	» 40
Mensole	» 94 - 95
Molestie e danni a terzi - Cautele	» 23 - 33
Mostrini	» 64
Motori - (Scarichi di)	» 50
Murature - Requisiti	» 37 - 40
Muri - Coloritura	» 2 - 3 - 76
» perimetrali	» 41

Negozi - Divieto nei quartieri a villini	Art. 89
» Tende e tendoni	» 71
Norme tecn. per protezione antiaerea	Pag. 45 e segg.
Numero civico fabbricati	Art. 93
Oggetti d'interesse artistico e storico	» 2
Opere arbitrarie - Provvedimenti - Demolizione	» 13 - 100
» cemento armato - Ved. Cemento armato	» 2 - 14 - 15 - 16
» edilizie - Autorizzazione	» 37 a 43 - 100
» » - Esecuzione - Obblighi solidità	» 7
» di poca importanza	» 8
» Responsabilità	» 103
» Revoca concessioni	» 100
» Sorveglianza	» 77
Ornamenti	» 94 - 95
Orologi pubblici	» 89
Orti nei quartieri a villini	» 100 - 101
Penalità	» 69
Pensiline	» 18 - 82 a 86
Piani regolatori	» 26 - 28
Ponti di servizio - a sbalzo, ecc.	» 29
» mobili	» 65
Porte - contorni delle aperture	» 80
» serramenti	» 59 - 60 - 91
Pozzi di luce	» 5
Progettista	» 9
Progetto - Esame ed esito	» 4
» locali pubblici ritrovi	» 4
» opere in edifici d'interesse storico	» 2 - 13
» varianti	» 45
Proprietario fabbricati - Obblighi manutenzione	» 8 - 12
» - Responsabilità	» 28
Prove di resistenza Impalcatura	» 4
Pubblici ritrovi - Locali - Progetto	» 87 a 92
Quartieri a villini	» 1
Regolamento edilizio - Applicabilità	» 104
» » - Entrata in vigore	» 52
» d'igiene e fognatura	» 8 - 12
Responsabilità esecuzione opere	» 2 - 44
Restauro e ricostruzioni	» 92
Rete metallica	» 16 - 103
Revoca concessioni	» 51
Ripari a tetti inclinati	» 3
Ricoveri - Ved. Norme tecn. protez. antiaerea	» 4
Rifiuti domestici - Allontanamento	» 100 - 101
Sale e luoghi di ritrovo	» 29
Sanzioni	» 86
Scale - Ved. Norme tecn. protez. antiaerea	» 29
» aeree	» 86
Scantinati - Ved. Norme tecn. protez. antiaerea	» 86
Scarichi-acqua nei piani regolatori	» 86

Scarichi grondaia	Art. 74
» lavandini o latrine	» 74
» di motori	» 50
Scavi	» 31 - 33
Scolo acque nei cortili	» 60
Scritte	» 2 - 77
Segnali	» 30
Serramenti	» 80
Servizi pubblici - (Danni a)	» 26
Sicurezza pubblica - Provvedimenti	» 46
Solai a voltini	» 41
Solidità dei fabbricati	» 37 a 43
Sorveglianza costruzioni	» 100
Sotterranei - finestre	» 47
Spazi pubblici - Divieto nei quartieri a villini	» 89
Stabilimenti industriali	» 4
Strade a fondo cieco	» 98
» indicatori	» 94 - 95
» larghezza nei quartieri a villini	» 90
» private	» 97
» ripristino	» 35
Strutture dei fabbricati - Ved. Fabbricati	
» spingenti	» 41
Stufa-canna	» 48
Suolo e spazio pubblico - Lavori - Divieto ingom- bro - pulizia	» 11 - 32 a 36
Tabelle	» 2
Tabелlette	» 94 - 95
Targhette per idranti	» 94 - 95
Tavelloni	» 41
Teatri	» 4
» tettucci o pensiline	» 69
Tende-tendoni	» 2 - 64 - 71
Terrazze (chiusura) - Ved. Norme tecn. protez. antiaerea	
Terreni franosi, a forte pendio - Divieto costruz.	» 38
Tetti	» 41
» inclinati - Ripari	» 51
Tettucci	» 69
Tinte	» 2 - 3 - 18 - 62 - 76
Trams - transito	» 33
Travature	» 41
Tubazioni gas e acqua	» 78
Tubi pluviali e di scarico	» 74 - 75
Veicoli - transito	» 33
Vie - Ved. Strade	
Villini - quartieri	» 87 a 92
Visite alle case	» 100
Zoccolo	» 63 - 66 - 92